



FOTOVOLTAICO E SUPERBONUS ANCORA INSIEME (PER UN ANNO)

LA LEGGE DI BILANCIO, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 31 DICEMBRE, PREVEDE L'ESTENSIONE DELLA MAXI AGEVOLAZIONE PER IL SOLARE FINO A DICEMBRE 2022 E NON FINO A GIUGNO COSÌ COME STABILIVA LA PRIMA BOZZA. PROROGATE ANCHE LE DETRAZIONI AL 50% E AL 65% AL 2024, E PROLUNGATE LE MISURE LEGATE A SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO. ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ

Dopo il voto finale della Camera dei Deputati dello scorso 30 dicembre 2021, la Legge di Bilancio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il testo porta con sé alcune novità importanti, che riguardano in particolare modo il Superbonus al 110% e il fotovoltaico. A ottobre il solare sembrava infatti il grande escluso dalla maxi agevolazione per l'anno in corso. E di fatto a fine ottobre, con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio e con la prima bozza pubblicata il 10 novembre, all'articolo 9 si leggeva: "Al comma 5, primo periodo, le parole 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle



seguenti: 30 giugno 2022". Il solare, come intervento trainato, avrebbe quindi potuto beneficiare del Superbonus fino alla prima metà di quest'anno. Tuttavia, poco dopo un mese è arrivato l'ok ad alcune modifiche relative al Superbonus 110% e, in particolare, alla possibile reintroduzione del fotovoltaico nella proroga. Modifiche approvate successivamente dalla Camera dei Deputati prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. In particolare, per le spese documentate, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione è prevista fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Confermata nel Superbonus anche l'installazione di sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici che, così come il fotovoltaico, rientrano nei lavori trainati: I limiti di spesa previsti, in questo caso, sono tre: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le

unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

FINO AL 2023 (POI DECALAGE)

Complessivamente, il Superbonus al 110% è esteso fino a fine 2023 per i condomini, con un decalage al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per gli edifici unifamiliari, invece, il Superbonus al 110% varrà fino a fine 2022 purché entro giugno 2022 venga effettuato il saldo del 30% dei lavori. Salta, in questo caso, il tetto Isee e il vincolo della prima casa. Inoltre, è prevista un'estensione del Superbonus fino a fine 2025 per tutte le aree e i centri colpiti da eventi sismici. Per quanto riguarda gli altri bonus edilizi, sono state prorogate fino a fine 2024

le detrazioni al 50% e al 65%. Infine, sono state ufficialmente prorogate le misure legate a sconto in fattura e cessione del credito, fino al 2024 per il Superbonus, e fino a fine 2025 per tutte le altre detrazioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER LO STORAGE

C'è infine un'importante novità per quanto riguarda lo storage, con l'introduzione del credito di imposta. Per il 2022 è infatti riconosciuto, per le persone fisiche e nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso di installazioni esistenti e in regime di scambio sul posto. Si attendono ora le modalità attuative per l'accesso al beneficio nonché ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva.



Superbonus 110%: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

DI SEGUITO UN ESTRATTO DEL DOCUMENTO CON LE NOVITÀ SU MAXI AGEVOLAZIONE, DETRAZIONI FISCALI, SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

[...]

«Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine»;

e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle

SPAZIO INTERATTIVO

Accedi ai documenti

Inquadra il QR Code o clicca sopra per scaricare la Bozza Legge di Bilancio



SUPERBONUS 110%: AL 31 DICEMBRE 2021 OLTRE 95MILA INTERVENTI PER 16,2 MILIARDI DI EURO

Nel 2021 in Italia risultano incentivati 95.718 interventi edilizi con il Superbonus 110%, per circa 16,2 miliardi di euro di investimenti. È quanto riportato nei giorni scorsi da Enea. In particolare, negli ultimi due mesi dell'anno sono stati realizzati oltre 38mila interventi per una crescita di circa 7 miliardi di euro di investimenti rispetto al dato di fine ottobre 2021. Del totale delle asseverazioni protocollate, 14.330 fanno riferimento ai condomini (15%), 49.994 agli edifici unifamiliari (52%), e 31.441 alle unità immobiliari indipendenti (32,8%). A livello regionale, è la Lombardia ad avere il numero più alto di interventi incentivati con il Superbonus 110% (14.305) per 2,6 miliardi investiti. Seguono Veneto (12.646 interventi) e Lazio (con 8.257 interventi).

Super Ecobonus 110%		31 dicembre 2021			
		Totale nazionale			
			% lavori realizzati	% edifici	% Invest.
N. di asseverazioni		95.718			
Totale investimenti ammessi a detrazione		16.204.348.017,13 €			
Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione		11.181.415.615,10 €	69,0%		
Detrazioni previste a fine lavori		17.824.782.818,84 €			
Detrazioni maturate per i lavori conclusi		12.299.557.176,61 €			Onere a carico dello Stato
Condomini				15,0%	
N. di asseverazioni condominiali		14.330			
Tot. Inv. Condominiali		7.758.337.321,76 €			47,9%
Tot. Lavori Condominiali realizzati		4.894.661.861,07 €	63,1%		
Edifici unifamiliari				52,2%	
N. di asseverazioni in edifici unifamiliari		49.944			
Tot. Inv. in edifici unifamiliari		5.424.025.810,15 €			33,5%
Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati		4.021.410.412,15 €	74,1%		
U.I. funzionalmente indipendenti				32,8%	
N. di asseverazioni in unità immob. indipendenti		31.441			
Tot. Inv. in unità immob. indipendenti		3.020.735.248,47 €			18,6%
Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati		2.264.938.948,08 €	75,0%		
		Investimento medio			
Condomini		541.405,26 €			
Edifici unifamiliari		108.602,15 €			
U.I. funzionalmente indipendenti		96.076,31 €			

SPAZIO INTERATTIVO

Accedi al documento

Inquadra il QR Code o clicca sopra per scaricare il documento di Enea



sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023»;

f) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi

disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento»;

[...]

812. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.